

**RISOLUZIONE (UE) 2023/1908 DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 10 maggio 2023****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Procura europea (EPPO) per l'esercizio 2021**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio della Procura europea per l'esercizio 2021,
  - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0079/2023),
- A. considerando che la Procura europea («EPPO») è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- B. considerando che l'EPPO è la nuova procura indipendente dell'Unione europea, incaricata di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e di portare in giudizio gli autori e i complici dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e indicati nel regolamento (UE) 2017/1939;
- C. considerando che l'EPPO interviene in uno scenario in cui a poter indagare e perseguire i reati di cui sopra erano esclusivamente le autorità nazionali, la cui competenza non oltrepassava tuttavia i confini del relativo paese, mentre altre organizzazioni quali l'Eurojust, l'OLAF e l'Europol non disponevano dei poteri necessari per svolgere le indagini e perseguire i reati;
- D. considerando che la competenza dell'EPPO comprende diversi tipi di frode, tra cui le frodi in materia di IVA che comportano danni superiori a 10 milioni di EUR, il riciclaggio di denaro, la corruzione e altri tipi di frode rispetto ai quali l'EPPO esercita le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali competenti degli Stati membri, fino all'archiviazione definitiva del caso;
- E. considerando che gli atti processuali dell'EPPO sono soggetti a controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali e che la Corte di giustizia dell'Unione europea, mediante pronuncia pregiudiziale o controllo giurisdizionale di tali atti, dispone di poteri residuali per garantire un'applicazione coerente del diritto dell'UE;
- F. considerando che l'EPPO presenta una struttura a due livelli: un livello centrale, con sede a Lussemburgo, costituito dal procuratore capo europeo, da 22 procuratori europei (uno per ciascun paese dell'UE partecipante) e dal direttore amministrativo, e un livello decentrato (nazionale) costituito dai procuratori europei delegati nei 22 Stati membri dell'UE partecipanti;
- G. considerando che, a livello centrale, il procuratore capo europeo e i 22 procuratori europei costituiscono il collegio dell'EPPO, che supervisiona le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati a livello nazionale, i quali operano in totale indipendenza rispetto alle autorità nazionali;
- H. considerando che, a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/1939, il direttore amministrativo dell'EPPO, agendo in qualità di ordinatore della stessa, esegue il bilancio dell'EPPO sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio e trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

